



Confederazione Nazionale *dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa*

Camera dei deputati

Commissioni riunite

VII Cultura, scienza e istruzione e XI Lavoro pubblico e privato

Proposte di legge

C. 1063 Ungaro, C. 2202 De Lorenzo, C. 3419 Invidia e C. 3396 Tuzi

Disposizioni in materia di tirocinio formativo curricolare

Memoria CNA

7 marzo 2022

A cura di CNA Nazionale



Premessa

L'implementazione dell'efficacia della formazione in Italia è un obiettivo prioritario, che richiede oggi l'individuazione di soluzioni sempre più coerenti con la dimensione e prospettiva europea.

Giova al riguardo ricordare che il Parlamento e il Consiglio europeo, nella Raccomandazione agli Stati membri, hanno sollecitato i vari partner europei a sviluppare l'offerta di competenze chiave definite come una "combinazione di conoscenze, abilità e attitudini appropriate al contesto" dal momento che tutti gli studi internazionali rilevano che, nel medio periodo, gli investimenti sui sistemi di istruzione sono altamente remunerativi per i Paesi che li effettuano.

A tal fine la CNA ritiene necessario che le politiche formative, rivolgano uno sguardo più attento al mondo del lavoro al fine di consolidare il binomio tra istruzione e impresa.

D'altra parte la discrepanza tra domanda e offerta di lavoro è un dato fenomeno molto rilevante nel nostro Paese e richiede un livello adeguato di investimenti in sistemi di istruzione che rispondano in maniera coerente alle esigenze del mercato del lavoro. Solo un maggior dialogo tra sistemi di istruzione e imprese anche attraverso il coinvolgimento delle Organizzazioni di rappresentanza, potrà ridurre le situazioni di mismatch e permettere di superare l'attuale fase di profonda trasformazione e riassetto nella composizione del mercato del lavoro.

Le politiche attive devono occupare una posizione centrale nei programmi nazionali di riforma del mercato del lavoro affinché a conclusione del percorso



formativo gli studenti abbiano consolidato le competenze necessarie e immediatamente fruibili nei contesti produttivi.

Nel merito della proposta di legge

La CNA accoglie con interesse la proposta di legge: “Disciplina del tirocinio formativo curricolare” che va a regolamentare in modo più analitico la cornice normativa di questo istituto con l’obiettivo di una maggiore integrazione del sistema scolastico secondario e universitario con il mercato del lavoro.

L’intento del legislatore è quello di far muovere su un binario nettamente distinto tale istituto, rispetto agli ordinari rapporti di lavoro, facendo leva sulla piena valorizzazione dell’elemento formativo ad esso collegato.

E’ apprezzabile in tal senso la definizione di tirocinio curricolare come una metodologia formativa ma anche una misura di politica attiva, in coerenza col percorso iniziato in legge di bilancio, in cui si chiarisce che: *“Il tirocinio è un percorso formativo di alternanza tra studio e lavoro, finalizzato all’orientamento e alla formazione professionale, anche per migliorare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro.”*

In merito al ruolo del Tutor si prevede l’affiancamento al tirocinante di un lavoratore dipendente qualificato o specializzato. A nostro parere, andrebbe prevista espressamente la possibilità di svolgere le funzioni di tutor anche per l’Imprenditore, sulla base degli stessi principi che caratterizzano un istituto con finalità analoghe ovvero l’apprendistato, anche in considerazione del fatto che molti imprenditori con competenze e specializzazioni elevate potrebbero non avere all’interno del loro organico lavoratori dipendenti.



Riguardo all'assegnazione al tirocinante da parte del soggetto ospitante di una o più mansioni coerenti con la finalità di orientamento e formazione, si potrebbe riconoscere in capo ai Contratti Collettivi, sottoscritti dalle Organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, la possibilità di disciplinare una durata del tirocinio maggiore rispetto a quella prevista in considerazione delle peculiarità delle mansioni assegnate.

Inoltre, appare sproporzionata la previsione della trasformazione automatica del tirocinio in contratto di apprendistato per le ipotesi in cui venga superata la durata massima prevista.

In merito all'indennità obbligatoria prevista solleviamo molteplici perplessità, in quanto ad oggi in molte Regioni non è prevista; per altro le peculiarità dell'istituto lo rendono nettamente distinto dai tirocini non curricolari, in ragione del ruolo complementare di un percorso di studi in cui la formazione assume un ruolo prevalente ai fini del perfezionamento del percorso. Al fine di incentivare la diffusione dell'istituto, riteniamo che la previsione di una indennità obbligatoria, possa anzi rappresentare un ostacolo all'attivazione di tali percorsi.

Nel testo in esame, andrebbe inoltre meglio confermato il ruolo del "soggetto promotore" nell'attivazione del tirocinio, non solo al fine di predisporre tutta la documentazione necessaria e il piano formativo, ma anche per la funzione di monitoraggio in merito al percorso definito nel contratto.

Infine la CNA guarda con favore l'impegno nel ridefinire complessivamente le politiche attive del lavoro che devono necessariamente armonizzarsi tra loro, in quanto la loro efficacia è determinata dal comune obiettivo di rendere la formazione sempre più coerente con le reali esigenze del mondo del lavoro.

